



## IN QUESTO NUMERO

- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Nuovo Isee, approvato il nuovo modello di dichiarazione. Al via da gennaio 2015.
- Legge europea 2013-bis - salute e sicurezza dei lavoratori: modifiche all'art. 13 d.lgs. 81/2008.
- INPS: Termini di pagamento delle prestazioni di fine lavoro per i dipendenti iscritti ai fini Tfs e Tfr alla gestione dipendenti pubblici dell'Inps, interessati dalle salvaguardie per l'accesso al pensionamento, nonché per i dipendenti il cui rapporto di lavoro è risolto unilateralmente dal datore di lavoro.
- Il Ministero dell'economia e delle finanze: parere in ordine al rapporto tra indennità di turno e disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 24 del CCNL del 14.09.2000 - Turni e festivi infrasettimanali.
- Pagamento dei diritti di rogito ai Segretari, a seguito di quanto previsto dall'art. 10 d.l. 90/2014 - Corte dei Conti Lombardia, deliberazione n. 275/2014/PAR del 29 ottobre 2014.
- Contenimento della spesa di personale rispetto alla media del triennio precedente, "effetti prenotativi" - Corte dei Conti Piemonte, deliberazione n. 202/2014/SRCPIE/PAR del 30 ottobre 2014.
- Ministero dell'Interno: Comunicato del 14 novembre 2014 - relativo alla rateizzazione delle somme da recuperare sul fondo di solidarietà per l'anno 2014.
- Ministero dell'Interno: Comunicato del 13 novembre 2014 - relativo al contributo spettante per i servizi associati alle unioni di comuni - anno 2014.
- Ministero dell'Interno: Comunicato del 12 novembre 2014 - relativo alle regolazioni contabili tra lo Stato e gli enti locali.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Nuovo Isee, approvato il nuovo modello di dichiarazione. Al via da gennaio 2015.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende noto che a seguito della firma, il 7 novembre, del decreto di approvazione del nuovo modello di dichiarazione ISEE, saranno in vigore dal 1° gennaio 2015 le nuove regole per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate.

Il decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 novembre 2014.

Il nuovo ISEE permetterà di identificare meglio le condizioni di bisogno della popolazione, consentendo allo stesso tempo di contrastare le tante pratiche elusive ed evasive.

Le principali novità del nuovo modello di dichiarazione (DSU, dichiarazione sostitutiva unica) riguardano:

- la possibilità di presentare una dichiarazione semplificata - il "modello MINI" - che riguarderà la gran parte delle situazioni ordinarie;
- per le altre situazioni, una dichiarazione fatta a "moduli", ciascuno specifico di una particolare prestazione o condizione del beneficiario (es, richiesta di prestazioni socio-sanitarie con un nucleo ristretto per facilitare la persona con disabilità ovvero prestazioni universitarie quando lo studente non è nel nucleo familiare di origine, ecc.).

Si ricorda che con le nuove regole sarà

possibile aggiornare la propria situazione economica quando si perde il lavoro (più in generale quando il reddito diminuisce di almeno il 25%) senza aspettare che il peggioramento delle condizioni venga prima registrato dalle dichiarazioni fiscali;

si potrà in questi casi presentare una dichiarazione particolare per ottenere l'ISEE corrente".

Infine si ricorda che molte informazioni non saranno più richieste al cittadino in sede di dichiarazione (es. il reddito complessivo o altre informazioni già presenti negli archivi dell'INPS o dell'Agenzia delle entrate), ma direttamente recuperate negli archivi.

Legge europea 2013-bis - salute e sicurezza dei lavoratori: modifiche all'art. 13 d.lgs. 81/2008.

Sul supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014, è pubblicata la legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis".

Il provvedimento entra in vigore il 25 novembre 2015.

Si segnalano le modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza dei

lavoratori durante il lavoro" contenute all'art.13 e precisamente:

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 3-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»;

b) all'articolo 29, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza».

INPS: Termini di pagamento delle prestazioni di fine lavoro per i dipendenti iscritti ai fini Tfs e Tfr alla gestione dipendenti pubblici dell'Inps, interessati dalle salvaguardie per l'accesso al pensionamento, nonché per i dipendenti il cui rapporto di lavoro è risolto unilateralmente dal datore di lavoro.

Con messaggio n. 8680 del 12 novembre 2014, l'INPS fornisce chiarimenti in relazione ai termini di pagamento da applicare ai Tfs e ai Tfr di dipendenti che cessano dal servizio accedendo al trattamento pensionistico sulla base dei requisiti precedenti a quelli introdotti dall'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

A tale proposito, l'istituto chiarisce quanto segue:

Per i lavoratori che cessano dal servizio dopo aver usufruito di un periodo di esonero, ai sensi dell'art. 72, commi 1 - 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i criteri di applicazione dei termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr nonché la modalità del pagamento rateale seguono la normativa vigente in materia, a meno che gli interessati non possano fruire della disciplina derogatoria di cui all'art. 1 comma 23 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,

e all'art. 1, comma 485, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Analogamente, anche per i lavoratori che hanno usufruito del congedo per assistenza a congiunti portatori di handicap ai sensi dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 o dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, interessati dagli artt. 11 e 11bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e pertanto beneficiari delle salvaguardie previste dal più volte citato decreto legge 201/2011 e da norme a questo successive, non sono previsti termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr diversi da quelli del regime generale definito, come noto, dall'art. 3 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e s.m.i.

Inoltre le risoluzioni unilaterali del rapporto di lavoro al raggiungimento dei requisiti di accesso per la pensione anticipata, devono essere considerate alla stregua di licenziamenti non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 72, comma 11, del decreto legge 112/2008, ovvero di dimissioni, con conseguente applicazione del termine di pagamento ordinario di 24 mesi.

Ulteriori informazioni su: [www.inps.it](http://www.inps.it)

Il Ministero dell'economia e delle finanze : parere in ordine al rapporto tra indennità di turno e disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 24 del CCNL del 14.09.2000 - Turni e festivi infrasettimanali.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze , ispettorato generale per gli ordinamenti del personale, fornisce chiarimenti in merito al rapporto tra l'indennità di turno di cui all'art. 22, comma 5, del CCNL del 14.09.2000 e le disposizioni di cui all'art. 24, comma 2, del medesimo CCNL.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 24, comma 2, del CCNL del 14.09.2000 disciplina l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, che dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo; l'art. 22, comma 5, invece, determina l'indennità corrisposta al personale turnista, avente come finalità di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro.

Ciò posto, tenuto conto dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali sul tema, si ritiene, conformemente ai pareri espressi dall'ARAN, che al personale turnista che rende la propria prestazione lavorativa in giorno festivo infrasettimanale spetta solo il

compenso previsto dall'art. 22, comma 5, seconda alinea del CCNL del 14.9.2000 - maggiorazione del 30% della retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. c) del medesimo CCNL, sostituito oggi dall'art. 10 del CCNL del 9.5.2006 -, con esclusione di ogni possibilità dello stesso di fruire, in aggiunta o in sostituzione del suddetto compenso, anche di un riposo compensativo equivalente alla festività infrasettimanale non goduta, in quanto ipotesi non contemplate, né consentite dalla disciplina contrattuale.

Il parere è consultabile su:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Ordinament/Tematiche-in-materia-di-personale-degli-enti-locali/ParereTurnista/index.html>

Pagamento dei diritti di rogito ai Segretari, a seguito di quanto previsto dall'art. 10 d.l. 90/2014 - Corte dei Conti Lombardia, deliberazione n. 275/2014/PAR del 29 ottobre 2014.

La Corte dei Conti, sezione regionale Lombardia interviene sulla interpretazione dell'art. 10 del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, in relazione all'attribuzione dei diritti di rogito al segretario comunale.

L'art. 10 del d.l. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014, ha riformato la materia della corresponsione di diritti di rogito ai segretari comunali.

Il primo comma della disposizione

abroga l'art. 41, comma 4, della legge n. 312/1908, che attribuiva ai segretari comunali e provinciali, una quota del provento, spettante al comune o alla provincia, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n. 734/1973 (in misura pari al 75 per cento e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento).

Il secondo comma dell'art. 10 del d.l. n. 90/2014 riformula il citato art. 30, secondo comma, della legge n. 734/1973, statuendo che "il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia".

Il comma 2 bis precisa, tuttavia, che "negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento".

Alla luce della formulazione letterale della norma in discorso, si deve ritenere che, nel caso di convenzione di segreteria fra comuni tutti privi di personale con qualifica dirigenziale, sia possibile attribuire, ai sensi del nuovo art. 10, comma 2 bis, del d.l. n.

90/2014, quota dei diritti di rogito, a prescindere dalla fascia professionale in cui è inquadrato, in concreto, il segretario preposto.

La norma, infatti, prevede e distingue le due ipotesi legittimanti l'erogazione di quota dei proventi.

La prima, quella dei segretari preposti a comuni privi di personale con qualifica dirigenziale.

La seconda, quella dei segretari che non hanno qualifica dirigenziale, in cui ancora l'attribuzione di quota dei diritti di rogito allo status professionale del segretario preposto, prescindendo dalla classe demografica del comune di assegnazione.

Il testo integrale del parere è reperibile su:

<https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4426-14/11/2014-SRCLM>

Contenimento della spesa di personale rispetto alla media del triennio precedente "effetti prenotativi" - Corte dei Conti Piemonte, deliberazione n. 202/2014/SRCPIE/PAR del 30 ottobre 2014.

La Corte dei Conti sezione regionale Piemonte, risponde al quesito di un Comune che chiede se sia possibile comprendere, in via figurativa, nella spesa di personale per l'esercizio di riferimento (annualità 2013), ai fini

dell'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, l'importo relativo al maggior trattamento economico che avrebbe corrisposto, qualora fosse rimasta in servizio attivo, a una dipendente che ha usufruito, nel 2013, di un periodo di aspettativa per maternità (prima a stipendio ridotto e poi senza stipendio), dimettendosi dal servizio alla scadenza di detto periodo.

In particolare l'Ente vuole sapere se sia possibile rendere omogenei i dati relativi alla spesa di personale per gli esercizi 2013 e 2014, "evitando così che eventuali variazioni in aumento vengano influenzate da decisioni non rientranti nell'autonomia decisionale e nella responsabilità dell'Ente.

La Corte richiama la decisione della Sezione delle Autonomie, che con la delibera n. 25/SEZAUT/2014/QMIG del 6 ottobre 2014, ha già escluso la possibilità di far ricorso a finzioni giuridiche e di operare raffronti tra aggregati non omogenei - relativi l'uno alla spesa virtuale e l'altro a quella effettiva - anche in considerazione dei possibili rischi di elusione del principio di riduzione programmata di spesa, cui le stesse si presterebbero.

E' pertanto da escludere non solo la possibilità di considerare virtualmente esistente una spesa di personale solamente programmata, ma non effettuata (cd. "effetto prenotativo" della spesa), ma anche di considerare virtualmente sostenuta una spesa che

tale non è, ai soli fini del rispetto del limite legislativamente imposto.

Inoltre a seguito dell' introduzione di un parametro temporale fisso e immutabile, individuandolo nel valore medio di spesa del triennio antecedente alla data di entrata in vigore dell'art. 3, comma 5 bis, del dl n. 90/2014, ossia del triennio 2011/2013, caratterizzato da un regime vincolistico - assunzionale e di spesa - più restrittivo, il Collegio avvalorando ulteriormente la necessità di prendere in considerazione, ai fini del contenimento delle spese di personale, la spesa effettivamente sostenuta.

In questa prospettiva, è da escludere la possibilità di ricorso a conteggi virtuali, che potrebbero alterare l'omogeneità della base di computo negli anni.

Il testo integrale del parere è reperibile su:

<https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4383-13/11/2014-SRCPIE>

Ministero dell'Interno: Comunicato del 14 novembre 2014 - relativo alla rateizzazione delle somme da recuperare sul fondo di solidarietà per l'anno 2014.

La legge 11 novembre 2014, n. 164 di conversione del decreto legge in data 12 settembre 2014 n. 133, ha aggiunto all'articolo 43 il punto 5-bis che,

modificando l'articolo 1, comma 729-quater, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha aggiunto, in fine, i seguenti periodi:

"I comuni per i quali, alla data del 20 settembre 2014, non sia stato possibile recuperare sul fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014 le somme risultanti a debito per effetto delle variazioni sulle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013 di cui al comma 729-bis possono chiedere la rateizzazione triennale, decorrente dal 2015, delle somme ancora da recuperare, ivi comprese quelle da trattenere per il tramite dell'Agenzia delle entrate, con le modalità che sono rese note dal Ministero dell'interno mediante apposito comunicato.

A seguito delle richieste di rateizzazione di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno comunica ai comuni beneficiari delle maggiori assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, di cui al comma 729-bis, gli importi da riconoscere in ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017".

A tal fine gli Enti che si trovano nell'elenco consultabile su: <http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com141114all.pdf>, vorranno comunicare al Ministero l'adesione alla predetta procedura di ammortamento entro il prossimo 30 novembre 2014.

Ministero dell'Interno: Comunicato del 13 novembre 2014 - relativo al contributo spettante per i servizi associati alle unioni di comuni - anno 2014.

Con Decreto del ministero dell'interno del 15 maggio 2014 ( pubblicato sulla G.U. - serie generale n. 118 del 23/05/2014) , sono stati approvati i modelli dei certificati che le unioni di comuni hanno presentato nel corrente anno per la richiesta del contributo spettante per i servizi gestiti in forma associata.

Al riguardo, lo sportello unioni dopo l'elaborazione delle pervenute certificazioni, ha quantificato, come previsto dal D.M. 1° ottobre 2004, di modifica ed integrazione del D.M. 1° settembre 2000, n. 318, il contributo da assegnare alle predette unioni, per l'anno 2014.

Gli importi da attribuire a ciascun ente sono visualizzabili su:  
<http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com131114all.pdf>

Ministero dell'Interno: Comunicato del 12 novembre 2014 - relativo alle regolazioni contabili tra lo Stato e gli enti locali.

La soppressione dei trasferimenti erariali ha significativamente modificato l'assetto della finanza locale delle Province e dei Comuni ed ha fatto sorgere una serie di regolazioni contabili che coinvolgono il Ministero

dell'Interno, l'Agenzia delle Entrate e gli stessi enti locali.

Ciò considerato, il Ministero ha ritenuto di rendere disponibile sulle pagine WEB del sito della finanza locale uno strumento in grado di fornire utili informazioni agli enti interessati relativamente alle predette regolazioni contabili. A tal fine sono state rese visualizzabili le regolazioni contabili poste in essere per sistemare partite di entrata e di uscita, unitamente ad indicazioni sullo stato attuativo delle procedure.

La pagina Regolazioni contabili contiene l'elenco delle operazioni poste in essere dalla Direzione Centrale della Finanza Locale relative a recuperi e eventuali conguagli, effettuati o da effettuarsi a qualsiasi titolo sulle attribuzioni, con la descrizione della causale, dell'importo e del relativo stato di lavorazione

La pagina Recuperi attraverso l'Agenzia delle Entrate contiene l'elenco dei recuperi operati nei confronti di ciascun ente attraverso la predetta Agenzia, con l'indicazione della causale, dell'importo e della relativa situazione alla data indicata.

Infine, si rende noto che la precisione dei dati visualizzati è limitata al giorno della consultazione, in quanto gli stessi sono divulgati con procedure informatiche collegate direttamente alla banca dati di finanza locale che, per la dinamicità degli aggiornamenti, può variare giornalmente.

I dati sono reperibili su:  
<http://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify>